

Visti:

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Regolamento Regionale 8 novembre 2021, n. 1 "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale";
- il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Funzioni Locali;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001, in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 14 bis, comma 5-septies che dispone che i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi;
- il Decreto-Legge n. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 1 comma 14-ter;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione" e rilevato che nell'ambito della Sezione 3 è prevista l'indizione di una procedura concorsuale per Dirigenti "Manager della protezione civile e gestione emergenze";

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 contempla l'incremento di organico di 150 unità finalizzato a potenziare tutte le strutture regionali per fare fronte agli impegni per la ricostruzione post alluvione e a garantire gli impegni dell'amministrazione per fare fronte alla riduzione dei tempi di pagamento a fronte di una crescita dimensionale delle risorse finanziarie da gestire provenienti da fondi comunitari e dal

PNRR, incremento che trova finanziamento nel "piano di razionalizzazione" degli spazi di lavoro, ma che in caso di sua non completa realizzazione comporterà l'attivazione di una clausola di salvaguardia consistente nel blocco, anche parziale, del turn over del personale a partire dall'anno 2025;

Dato atto che:

- le assunzioni previste sono subordinate all'esito negativo delle procedure obbligatorie di cui agli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs 165/2001;
- secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14 ter del sopracitato D.L. 80/2021, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024 le Amministrazioni possono derogare all'attivazione delle preventive procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-bis D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto, inoltre, con riferimento alle previste procedure di mobilità interna di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2317/2023, che le stesse sono state espletate senza riscontri;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di procedere all'indizione di una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 3 unità con profilo unico della Dirigenza "Manager della protezione civile e gestione emergenze", corrispondente al fabbisogno previsto per l'anno 2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

#### D E T E R M I N A

1. di indire una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 3 unità con profilo unico della Dirigenza "Manager della protezione civile e gestione emergenze";
2. di stabilire che la selezione venga disciplinata secondo la normativa generale e specifica di cui all'Avviso allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che:
  - nel rispetto delle disposizioni di legge e della verifica degli andamenti della programmazione dei fabbisogni, la regione Emilia-Romagna procederà alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato presso il proprio organico, sulla base della propria programmazione, secondo i vincoli e le previsioni ivi contenute a norme di finanza pubblica invariate;

- la graduatoria approvata conserva validità per due anni dalla data di adozione dell'atto di approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. 165/2001;

4. di disporre che:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale degli idonei nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- i vincitori e gli eventuali idonei assunti a seguito di utilizzo della graduatoria sono tenuti a permanere nell'ente di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo quanto previsto dall'art. 14 bis co. 5 septies del D.L. n. 4/2019, come convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;

5. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, sul portale unico del reclutamento InPA e sul sito Internet dell'Ente.

Francesco Raphael Frieri